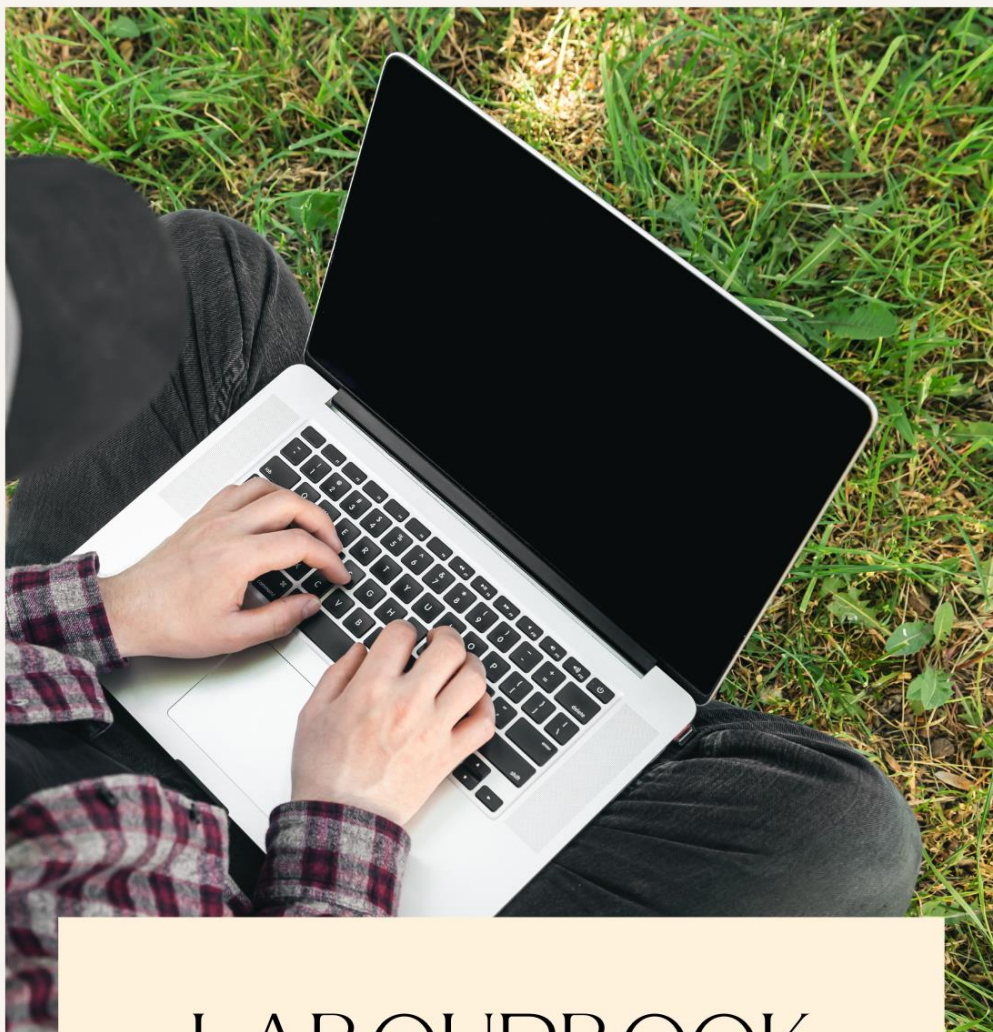




LABOURBOOK

INFORTUNIO SUL LAVORO
-
MALATTIE PROFESSIONALI

Sperando di fare cosa gradita, con il presente documento abbiamo provveduto ad esaminare le principali peculiarità dell'infortunio sul lavoro e delle malattie professionali, così da permettere e permetterci di gestirlo correttamente.

Rimaniamo a disposizione.

INDICE

1. **NORMATIVA**
2. **ASPETTI GENERALI**
3. **TIPOLOGIE**
 - a. **Infortunio sul lavoro**
 - b. **Infortunio in itinere**
 - c. **Malattie professionali**
4. **SOGGETTI ASSICURATI**
5. **CONSEGUENZE SUL RAPPORTO DI LAVORO**
6. **DENUNCIA ALL'INAIL**
7. **AZIONE DI REGRESSO E SURROGA**

INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

1. Normativa

- DPR 30.06.1965 n. 1124
- Circolare INAIL 14.06.2022 n. 25
- Circolare INAIL 14.07.2022 n. 26
- Circolare INAIL 3.4.2020 n. 13
- Art. 12 D.lgs. 23.02.2000 n.38
- Cass. 18.02.2015 n. 3292
- Art. 5 co. 4-5 L.221/2015

2. Aspetti generali

Durante lo svolgimento della prestazione lavorativa possono verificarsi eventi che incidono direttamente sulla resa dell'attività e sulla salute del lavoratore.

Nel caso di infortunio o di insorgenza di una malattia professionale, il datore di lavoro è tenuto a darne notizia all'INAIL mediante apposita denuncia.

In alcune circostanze, il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile a fronte di condotte omissive o commissive non in linea con la normativa.

Lo stato di malattia ordinario si distingue dall'infortunio e dalla malattia professionale per i presupposti che danno luogo alle rispettive fattispecie e per la disciplina applicabile.

3. Tipologie

a. Infortunio sul lavoro

Per Infortunio sul lavoro si intende l'infortunio avvenuto per causa violenta occorsa in occasione di lavoro, da cui ne derivi la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che determini l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni.

L'infortunio si verifica in presenza di alcune condizioni:

- causa violenta: la lesione deve essere causata da un fattore che agisce con azione esterna, intensa e concentrata nel tempo;

- occasione di lavoro: l'evento non deve verificarsi necessariamente durante l'attività lavorativa ma deve verificarsi a causa dell'attività lavorativa, pertanto può avvenire:
 - sul lavoro in senso stretto;
 - in una situazione comunque collegabile allo svolgimento di un'attività lavorativa;
- inabilità: consiste in una menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto che lo ha subito. Deve essere accertata da un medico che deve indicare nel certificato la diagnosi e la prognosi. Ai fini dell'indennizzo da parte dell'INAIL la lesione deve consistere nel decesso, nell'inabilità permanente o nell'inabilità temporanea assoluta per più di 3 giorni.

b. Infortunio in itinere

Per infortunio in itinere si intende l'infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata o ritorno dall'abitazione al luogo di lavoro.

Precisamente, rientrano nell'infortunio in itinere gli eventi accaduti durante il percorso tra:

- casa-lavoro
- lavoro-lavoro
- lavoro-luogo di consumazione abituale dei pasti: se non è previsto un servizio mensa aziendale.

Le eventuali interruzioni o deviazioni durante il percorso, se non necessarie, fanno venire meno il diritto all'indennizzabilità degli eventi. Fanno, invece, permanere il diritto alla copertura assicurativa le deviazioni:

- effettuate in adempimento di ordine del datore di lavoro;
- determinate da causa maggiore (es. chiusura di una strada);
- determinate da esigenze improrogabili ed essenziali (es. obblighi familiari);
- per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (es. prestare soccorso in un incidente);
- determinate da soste brevi.

È riconosciuto il diritto all'indennizzo anche in presenza di utilizzo di mezzi privati qualora il ricorso a tali mezzi sia necessario per adempiere correttamente e puntualmente ai propri compiti lavorativi.

c. Malattia professionale

La malattia professionale si riferisce a quelle patologie contratte nell'esercizio e a causa di lavorazioni che agiscono gradualmente e progressivamente nell'organismo del lavoratore. Le malattie professionali sono individuate tassativamente nella tabella di cui all'allegato 4 del DPR n.1124/1965, come modificato dal DM 9 aprile 2008 (malattie tabellate) per le quali è presunto il nesso di causalità tra la lavorazione e la malattia. Rientrano anche le malattie "non tabellate" che, non essendo espressamente comprese nella tabella, risultino essere di origine professionale.

Per il riconoscimento della malattia professionale si devono verificare alcune condizioni:

- deve essere stata contratta a seguito dell'esposizione al rischio specifico determinato dalle lavorazioni assicurate;
- il lavoratore deve essere un soggetto assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali;
- deve sussistere un rapporto causale diretto ed efficiente tra l'origine professionale e la malattia.

4. Soggetti assicurati

Sono soggetti alle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali le persone e gli enti privati o pubblici che nell'esercizio delle attività protette occupano lavoratori soggetti a rischio.

I soggetti assicurati obbligatoriamente sono i seguenti:

- Coloro che prestano attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui prestando opera manuale retribuita;
- Coloro che sovrintendono al lavoro di altri, anche senza intervenire materialmente;
- Gli artigiani;
- Gli apprendisti;
- Gli insegnanti e gli alunni delle scuole che svolgano esercitazioni pratiche;
- Gli istruttori e gli allievi di corsi di qualificazione professionale o di addestramento professionale;
- Familiari del datore di lavoro che prestano attività nell'azienda di famiglia;
- I soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società;
- I ricoverati;
- I detenuti;
- I sacerdoti,
- I componenti dell'equipaggio delle navi;
- Il lavoratore operante all'estero;
- I lavoratori in aspettativa.

5. Conseguenze sul rapporto di lavoro

a) Conservazione del posto

L'infortunio e la malattia professionale comportano il diritto alla conservazione del posto per il periodo previsto dai CCNL.

Quando lo stato di inabilità si prolunghi oltre il termine finale di conservazione del posto, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto.

In assenza di regolamentazione collettiva, per legge la durata del periodo di comporto per gli impiegati è pari a:

- 3 mesi per anzianità non superiore a 10 anni;
- 6 mesi per anzianità superiore a 10 anni.

b) Trattamento economico

Durante l'assenza per infortunio o malattia professionale, il lavoratore ha diritto alla corresponsione di un trattamento economico, secondo quanto stabilito dalla legge e dai contratti collettivi.

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore infortunato diverse tipologie di retribuzione:

- Giorno in cui si verifica l'evento: intera retribuzione;
- Successivi 3 giorni (cioè fino al 4° giorno dal verificarsi dell'infortunio): 60% della retribuzione, a meno che i CCNL non prevedano condizioni di miglior favore;
- Dal 4° giorno successivo al verificarsi dell'evento: indennità a carico INAIL.

Alcuni CCNL non prevedono l'anticipo da parte del datore di lavoro dell'indennità dell'INAIL, in questi casi dal 4° sarà l'Istituto ad erogare direttamente al lavoratore l'indennità.

L'indennità INAIL è calcolata sulla base del salario medio giornaliero percepito negli ultimi 15 giorni precedenti l'evento. Alcuni contratti collettivi possono prevedere l'integrazione del trattamento economico al fine di garantire il mantenimento della retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.

6. Denuncia all'INAIL

a) Infortunio sul lavoro

Il lavoratore è tenuto a dare immediata comunicazione di qualsiasi infortunio, anche se di lieve entità, al datore di lavoro o al preposto.

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'INAIL tutti gli infortuni che si verificano all'interno dell'ambiente di lavoro o a causa della prestazione lavorativa. La **denuncia di infortunio** deve essere fatta entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro è venuto a conoscenza dell'infortunio e deve essere corredata di certificato medico. In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore di lavoro deve segnalare l'evento entro 24 ore.

La denuncia ed il certificato devono contenere:

- Dati anagrafici del lavoratore;
- Giorno e ora dell'evento;
- Cause e circostanze;
- Eventuali mancanze in ambito di igiene e prevenzione;
- Natura e sede anatomica della lesione;
- Rapporto con le cause denunciate;
- Ore lavorate e salario percepito negli ultimi 15 giorni dal lavoratore.

È possibile inviare solo la **comunicazione di infortunio** e non la denuncia quando la prognosi non è superiore a 3 giorni.

b) Malattia professionale

Il lavoratore ha l'obbligo di informare il datore di lavoro della malattia professionale entro 15 giorni dalla manifestazione a pena di decadenza del diritto all'indennità.

Il datore di lavoro deve trasmettere all'INAIL la denuncia di malattia professionale entro 5 giorni successivi a quello in cui viene a conoscenza della patologia.

Se la malattia ha determinato la morte o se vi è pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore dal momento in cui ne viene a conoscenza.

Il certificato medico deve contenere:

- Il domicilio dell'ammalato;
- Il luogo dove si trova ricoverato;
- Una relazione particolareggiata dei sintomi e della situazione rilevata dal medico;
- Ore lavorative e salario percepito negli ultimi 15 giorni.

7. Azione di regresso e surroga

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Questa responsabilità permane qualora il datore di lavoro abbia riportato condanna penale legata alla fattispecie da cui è derivato l'infortunio o qualora la sentenza penale stabilisca che l'evento scatenante l'infortunio è accaduto per fatto imputabile a colore che il datore di lavoro ha incaricato della direzione o della sorveglianza delle attività.

Nel caso in cui le responsabilità siano direttamente imputabili al datore di lavoro, l'INAIL esercita **l'azione di regresso** per le somme a qualsiasi titolo pagate a titolo di indennità e per le spese accessorie.

Nel caso in cui siano rilevate responsabilità civili in capo a soggetti terzi estranei al rapporto di lavoro, l'INAIL esercita **l'azione di surroga**. L'istituto che ha pagato l'indennità è surrogato, entro il limite dell'ammontare dell'indennità, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.